



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro 3 – 28060 Casalino - Tel. 0321/870942 – Fax 0321/870247
Codice fiscale e partita Iva 00467290037

ORDINANZA N. 3 DEL 18.01.2011

Reg. Pubbl. n. _____ DEL _____

IL SINDACO

VISTA la richiesta del Sig. Cattaneo Davide, residente in fraz. Ponzana Via C. Caccia 6 presentata in data 23.11.2010, ns. Reg. Pubbl. n. 1082 del 06.12.2010, tendente ad ottenere il nulla-osta per la coltivazione del riso in asciutta nelle zone di rispetto, in particolare presso i terreni identificati in NCT al Fg. 17 mappale 24 e al Fg. 3, mappale 33;

PRESO ATTO che la suddetta richiesta è stata pubblicata all'Albo Pretorio per otto giorni consecutivi, senza ricevere opposizioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1410 del 3 marzo 1970 in merito all'approvazione del Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella Provincia di Novara ed in particolare l'art. 2 del suddetto Regolamento;

VISTO l'art. 20, lettera a) secondo comma del Regolamento di Polizia Rurale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 21.01.2010;

DATO ATTO del fatto che a Ponzana sono presenti n. 77 abitanti al 31.12.2010, come da certificazione prodotta dal competente Ufficio comunale;

PRESO ATTO del sopralluogo compiuto per accertare lo stato dei luoghi e la compatibilità della richiesta inoltrata con la disposizione degli aggregati di case a confine;

VALUTATA l'opportunità di derogare alla norma permissiva del D.P.R. n. 1410/1970, concedendo per i terreni di cui al Fg. 17 mappale 24 (frazione Ponzana), la riduzione della fascia di rispetto da 50 mt. a 10 mt. dal perimetro di aggregazione e per i terreni di cui al Fg. 3 mappale 33 (località Capanna Margherita), la riduzione della fascia di rispetto da 10 mt. a confine del perimetro di aggregazione, previa separazione mediante fossetto colatore;

SENTITO il competente Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL NO, che si è favorevolmente espresso al riguardo,

ORDINA

- la deroga per la riduzione della fascia di rispetto per i terreni di cui al Fg. 17 mappale 24 (frazione Ponzana), da 50 mt. a 10 mt. dal perimetro di aggregazione e per i terreni di cui al Fg. 3 mappale 33 (località Capanna Margherita), da 10 mt. a confine del perimetro di aggregazione, previa separazione mediante fossetto colatore.

- il rigoroso rispetto delle norme di buona tecnica nell'esecuzione delle operazioni di spandimento di presidi sanitari per l'agricoltura, al fine di non arrecare disturbo ai residenti, nelle abitazioni più vicine.

Il sindaco

F.to (Sergio FERRARI)